

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 12037 Anno 2021**

**Presidente: BONI MONICA**

**Relatore: BINENTI ROBERTO**

**Data Udienza: 28/01/2021**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:


LO PICCOLO ROSA nato a PALERMO il 24/02/1951

MISURACA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 22/07/1958

avverso il decreto del 04/02/2020 del TRIBUNALE di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto di chiarare inammissibile il ricorso





## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Rosa Lo Piccolo, nella qualità di titolare delle quote sociali della Immobiliare LO.GI s.r.l., della S.I.M. Siciliana Immobiliare s.r.l., in liquidazione, della Palermo Antiva s.r.l., della Panda s.r.l. e della, Nova Simet s.r.l., nonché nell'interesse di Francesco Paolo Misuraca, nella qualità di liquidatore della Multiservice s.r.l., istanza tendente ad ottenere la restituzione delle somme liquidate all'Avv. Lucio Geraci quale compenso per l'attività svolta nel corso dell'amministrazione giudiziaria di dette società, delle quali era stato revocato il sequestro in sede di procedimento di prevenzione.

2. A ragione rilevava che l'Avv. Lucio Geraci era stato nominato, previa autorizzazione del giudice delegato, amministratore delle società di cui sopra, svolgendo le relative funzioni per conto delle stesse società, funzioni che sono diverse da quelle del coadiutore dell'amministratore giudiziario, sicché non potevano operare le disposizioni di cui all'art. 2-*octies*, legge n. 575 del 1965 avuto riguardo al rimborso delle spese nel caso di revoca del sequestro.

3. Propongono ricorso per cassazione, Rosa Lo Piccolo e Francesco Paolo Misuraca nelle rispettive qualità di cui sopra, tramite il comune difensore e procuratore speciale, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione.

Deduce che la lettura delle disposizioni sopra menzionate operata nel provvedimento impugnato in relazione al caso di specie, è errata in quanto essa non considera che l'Avv. Lucio Geraci è stato nominato su autorizzazione del giudice delegato dall'amministratore giudiziario quale soggetto di sua fiducia, in modo da coadiuvarlo nell'amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro e da assumersi lo stesso amministratore giudiziario la responsabilità del conseguente operato, rimasto infatti privo di autonomia decisionale rispetto alle finalità e alle direttive afferenti alla procedura di amministrazione giudiziaria.

Sicché, trattandosi di spese di gestione necessarie e utili ai fini della sola procedura, esse non potevano che restare sottoposte alla disciplina del rimborso a seguito della revoca del sequestro, così da non gravare definitivamente, nel loro ingente importo e solo in ragione dell'assenza della definizione formale di coadiutore in sede di nomina, sui soggetti che avevano subito il sequestro, ottenendo poi la restituzione di società in grave dissesto economico per cause imputabili a deficienze e incapacità degli stessi organi dell'amministrazione.

Le doglianze mosse nel ricorso, non confrontandosi con la distinzione di cui sopra e con le ragioni sottese all'esclusione dal rimborso delle spese sostenute per garantire l'operatività degli organi sociali, citano altre determinazioni per altri beni e altri incarichi, senza dunque potere smentire la fondatezza giuridica del provvedimento emesso in relazione all'incarico dell'amministratore sociale, per l'esercizio delle corrispondenti funzioni quale organo operativo della società.

Quanto poi alle osservazioni diversamente riferite al subentrare di una nuova designazione da parte dell'amministratore giudiziario laddove già era presente altro amministratore sociale, va rilevato che ciò deriva semplicemente dai poteri e dalle facoltà afferenti alla disponibilità e gestione delle quote in luogo del titolare nella vigenza dell'operatività del vincolo del sequestro, senza che ne possa derivare una spesa ordinariamente non necessaria e utile per la società, mentre il previo assenso del giudice delegato circa la designazione e i compensi non ha mutato la struttura funzionale di detta figura, essendo riconducibile alla sfera del controllo giudiziario sulla conduzione dell'amministrazione giudiziaria.

Né le pronunce di legittimità citate dai ricorrenti si pongono in contrasto con il percorso ricostruttivo correttamente seguito nel provvedimento impugnato, ma anzi la sentenza Sez. 1, n. 42718 del 13/09/2019, n. 42718, Coop. Agro Verde, delinea proprio nel medesimo modo i compiti del coadiutore, quale soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi pubblici della gestione, condizioni che appunto distinguono tale figura da quella dell'amministratore sociale che opera in via diretta in favore delle società in relazione alla quale assume compiti di rappresentanza e gestione.

Infine, neppure possono rilevare in questa sede le critiche rivolte all'operato del giudice delegato, dell'amministratore giudiziario e dell'amministratore sociale, essendo ben diversi i percorsi giuridici in tali ipotesi configurabili.

Le censure mosse dai ricorrenti, in conclusione, risultano tutte infondate.

3. Dal conseguente rigetto dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 28 gennaio 2021.